

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA  
*Resoconto della I Commissione permanente*  
*(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)*

Lunedì 23 aprile 2007

**Conflitto di interessi.**

**Testo base C. 1318 Franceschini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4. L'esame riprende pertanto dall'articolo 5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bruno 5.2, limitatamente al comma 2, il quale prevede che sussiste incompatibilità anche qualora le prestazioni, le attività e le cariche previste dall'articolo siano svolte all'estero. Esprime invece parere contrario sul resto dell'emendamento. Ricorda che il Governo ha ritirato l'emendamento 5.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mascia 5.3, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire al comma 1 dell'articolo 5, il primo periodo della lettera *a*) con il seguente: «qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta». Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Bruno 5.4 e 5.14 del Governo. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Costantini 5.12, sul quale intende chiedere un chiarimento al presentatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Angelo Piazza 5.6 e 5.15 del Governo. Avverte che il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 5.16 (*vedi allegato 2*), mantenendo il solo capoverso 6-*bis*. Si riserva di esprimersi sugli emendamenti Bruno 5.7, 5.16 (nuova formulazione) del Governo, nonché sugli emendamenti Bruno 5.8 e 5.9, Adenti 5.10 e Franco Russo 5.11, una volta che la Commissione abbia definito il meccanismo della decadenza. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 5.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Bruno 5.1.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Bruno 5.2 sarà posto in votazione per parti separate. Dapprima sarà posto in votazione il solo comma 2, volto a prevedere che sussiste incompatibilità anche qualora le prestazioni, attività e cariche previste nel comma 1 siano svolte all'estero, sul quale ha espresso parere favorevole, e successivamente i restanti commi, sui quali ha espresso parere contrario, conformemente al rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la parte relativa al comma 2 dell'emendamento Bruno 5.2, e respinge la parte residua, relativa ai restanti commi.

Franco RUSSO (RC-SE) riformula l'emendamento Mascia 5.3, di cui è cofirmatario, nei termini proposti dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mascia 5.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), Bruno 5.4 e 5.14 del Governo.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, chiede un chiarimento sull'emendamento Costantini 5.12.

Carlo COSTANTINI (IdV), intervenendo sul suo emendamento 5.12, ne suggerisce l'accantonamento, al fine di esaminarlo successivamente.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, propone di accantonare l'emendamento Costantini 5.12.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO (FI), intervenendo sul proprio emendamento 5.5, chiede al relatore e al rappresentante del Governo le ragioni del parere contrario. Fa presente che l'emendamento è volto a tutelare l'imprenditore individuale, esentandolo dall'obbligo di optare tra l'attività imprenditoriale e la carica di Governo. Fa altresì presente che l'instatore è libero di operare in piena autonomia, per cui l'esigenza della separazione degli interessi viene soddisfatta anche senza imporre all'imprenditore individuale di smettere le proprie attività.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, fa presente che le norme del codice civile richiamate dall'emendamento Bruno 5.5 consentono al soggetto che nomina l'instatore di mantenere una qualche forma di supervisione e di controllo su quest'ultimo, laddove l'esigenza che il provvedimento in esame vuole soddisfare è quella di separare integralmente le attività di Governo da quelle imprenditoriali e private che possono essere in conflitto con le prime. Si riserva in ogni caso di riflettere sul problema sollevato dal deputato Bruno con riferimento all'imprenditore individuale. Propone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Bruno 5.5.

La Commissione concorda.

Franco RUSSO (RC-SE) sottoscrive l'emendamento Angelo Piazza 5.6.

Enrico LA LOGGIA (FI), intervenendo sull'emendamento Angelo Piazza 5.6, lo valuta sfavorevolmente, non condividendo l'opzione per cui si imponga ad un ministro che sia cessato dalla carica di non assumere gli incarichi di cui al comma 2 per un intero anno.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, propone ai presentatori la riformulazione dell'emendamento Angelo Piazza 5.6, nel senso di sostituire le parole: «dal termine» con le seguenti: «dalla cessazione» e le parole: «nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di» con le parole «in enti e».

Franco RUSSO (RC-SE) riformula l'emendamento Angelo Piazza 5.6, di cui è cofirmatario, nei termini prospettati dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Angelo Piazza 5.6 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2) e 5.15 del Governo.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti riferiti ai commi 5 e 6 dell'articolo 5, fa presente che occorre preliminarmente stabilire per un verso quale sia la conseguenza del mancato esercizio dell'obbligo di opzione tra la carica di Governo e la posizione che l'Autorità ritenga incompatibile e, per l'altro verso, ove si mantenga l'istituto della decadenza, se si decada dalla carica di Governo ovvero dalla posizione incompatibile. Personalmente ritiene che la decadenza debba essere dalla carica di Governo.

Donato BRUNO (FI) ritiene pregiudiziale decidere quale organo possa determinare la decadenza del titolare della carica di Governo, fermo restando che una qualche sanzione deve senz'altro essere prevista dal momento che il mancato esercizio dell'opzione è un'ipotesi tutt'altro che irrealistica.

Franco RUSSO (RC-SE) concorda con il deputato Bruno sul fatto che prevedere la decadenza dalla carica di Governo per effetto di una pronuncia di un'autorità amministrativa non sia possibile, trattandosi di una carica alla quale si è nominati dal Presidente della Repubblica, e nella quale si permane sulla base di un rapporto di fiducia con il Parlamento. Ritenendo d'altra parte essenziale tener fermo un meccanismo automatico per il superamento dell'incompatibilità, senza interventi del Parlamento, ove questa non sia superata da una libera scelta dell'interessato, fa presente che il suo gruppo ha proposto, con l'emendamento 5.11, che la decadenza di cui all'articolo 6 s'intenda dalla posizione incompatibile con la carica di Governo, e non dalla carica di Governo.

Riccardo MARONE (Ulivo) concorda con il relatore che la decadenza non possa che essere dalla carica di Governo, anche in considerazione del fatto che non sembra possibile ipotizzare la decadenza dall'esercizio di attività professionale o imprenditoriali o dalle cariche societarie in imprese o società di diritto privato. Ritiene peraltro che la rimozione del titolare della carica di Governo dovrebbe essere disposta dal medesimo soggetto che ha conferito la carica, vale a dire dal Presidente della Repubblica. Osserva infatti che le nomine dei membri del Governo sono atti di natura politica, i quali non sono impugnabili in sede giurisdizionale sui quali è pertanto impensabile che incida un atto di natura amministrativa.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, ipotizza che, a seguito dell'informativa dell'Autorità, il Presidente del Consiglio potrebbe esercitare un'opera di persuasione morale nei confronti del ministro al fine di indurlo a dimettersi; ove ciò non accadesse, potrebbe essere presentata in sede parlamentare una mozione di sfiducia individuale. In ogni caso concorda sul fatto che sia necessario che la rimozione del ministro inadempiente rispetto all'obbligo di opzione non sia attribuita in via esclusiva all'Autorità.

Graziella MASCIA (RC-SE), premesso di condividere l'avviso secondo cui non può essere l'Autorità a determinare la decadenza da una carica di Governo, ritiene però che si debba mantenere il principio della decadenza automatica, riferendola alle posizioni incompatibili con la carica di Governo.

Franco RUSSO (RC-SE) ritiene che uno dei punti qualificanti del testo base del relatore sia l'aver previsto che l'accertamento di una incompatibilità perdurante oltre il termine previsto per l'opzione determina l'automatica decadenza da una delle due posizioni incompatibili, senza che tale esito debba essere promosso attraverso l'ordinario strumento della mozione di sfiducia o comunque attraverso una deliberazione parlamentare. Infatti fa presente che soltanto in questo modo si riesce ad evitare che il superamento della situazione di incompatibilità in capo ad un ministro dipenda da una decisione della maggioranza parlamentare che sostiene il Governo cui il ministro appartiene. Per tali ragioni il suo gruppo ritiene fondamentali i meccanismi di decadenza automatica di cui agli articoli 5 comma 6 e 7 comma 11.

Riccardo MARONE (Ulivo) ritiene che se l'Autorità accerta una situazione di incompatibilità e il titolare della carica di Governo trascura di optare, spetterà al Parlamento o al Presidente del Consiglio l'assunzione delle iniziative opportune.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) si dice d'accordo con il deputato Franco Russo, sottolineando che la decadenza del titolare della carica di Governo da quest'ultima o dalla posizione incompatibile è determinata direttamente dalla legge, previo soltanto l'accertamento dell'incompatibilità da parte

dell'Autorità. Quest'ultima in altre parole non provoca la decadenza, ma si limita ad accertare l'incompatibilità. Prevedere un qualche ruolo del Presidente del Consiglio o del Parlamento equivarrebbe a considerare discrezionale la rimozione del ministro che versi in una situazione di incompatibilità.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara di condividere l'impostazione del testo base e quindi l'automatica decadenza in caso di mancato esercizio dell'opzione previsto dal comma 6. Ritiene infatti che l'automatismo sia stabilito dalla legge e che l'Autorità si limiti ad accertare la sussistenza di una incompatibilità e di una mancata opzione. Non è pertanto l'Autorità a disporre la decadenza dalla carica di Governo: è la legge a disporla ove sussista una circostanza precisa, vale a dire l'incompatibilità perdurante, che l'Autorità si limita ad accertare.

Donato BRUNO (FI) fa presente che il problema concreto è che cosa accada nel caso in cui il titolare della carica di Governo non si consideri decaduto. Ritiene che in questo caso la rimozione dalla carica del titolare debba spettare ad un soggetto interno al circuito politico.

Antonio LA FORGIA (Ulivo) ritiene che nell'eventualità prospettata dal deputato Bruno si debba procedere nello stesso modo in cui si procede nel caso in cui un ministro violi la legge nell'esercizio delle sue funzioni.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA ritiene che il problema emerso nel corso della discussione potrebbe essere risolto prevedendo che all'assunzione della carica di Governo il titolare della stessa debba dichiarare di non versare in situazioni di incompatibilità e di impegnarsi ad assumere le iniziative conseguenti agli accertamenti dell'Autorità. Fa presente che un analogo meccanismo è già previsto per gli assessori regionali, provinciali e comunali non facenti parte dei rispettivi consigli.

Enrico LA LOGGIA (FI) ritiene che il problema potrebbe essere superato attribuendo al giudice amministrativo la competenza di dichiarare la nullità dell'atto di nomina del titolare di carica di Governo.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, osserva che il problema è quello di assicurare esecutività alla valutazione dell'Autorità, evitando però il concorso di un soggetto ulteriore. Si riserva pertanto di studiare una soluzione che assicuri l'automatismo senza però far dipendere dall'Autorità la rimozione dalla carica di Governo. Propone pertanto di accantonare gli emendamenti Bruno 5.7, 5.16 (*nuova formulazione*) del Governo, Bruno 5.8 e 5.9, Adenti 5.10 e Franco Russo 5.11.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, avverte che il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 6.17 (*vedi allegato 2*), sul quale esprime parere favorevole. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Bruno 6.1 e Costantini 6.12, nonché sugli emendamenti Bocchino 6.14 e Bruno 6.2. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Franco Russo 6.3, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento Bruno 6.4. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Piazza 6.5, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Al riguardo osserva che tale emendamento reca un contenuto analogo all'emendamento del Governo 6.16 che, risultando più esauriente, disciplina la fattispecie in modo più compiuto; su tale ultimo emendamento esprime pertanto parere favorevole. Esprime parere contrario sull'emendamento Bruno 6.6. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Piazza 6.7 e Franco Russo 6.8, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Bruno 6.9, Bocchino 6.15 e Bruno 6.10. Esprime parere

favorevole sugli emendamenti del Governo 6.18 e 6.19. Si sofferma quindi sull'emendamento Licandro 6.13, invitando i presentatori a riformularlo nel senso di prevedere sanzioni meno pesanti. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Adenti 6.11.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme e quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) sottoscrive l'emendamento Costantini 6.12 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Bruno 6.1.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bocchino 6.14: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bruno 6.2.

Franco RUSSO (RC-SE) ritira il proprio emendamento 6.3.

La Commissione respinge l'emendamento Bruno 6.4.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Piazza 6.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del Governo 6.16 e respinge l'emendamento Bruno 6.6. Approva l'emendamento del Governo 6.17 (*nuova formulazione*).

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Piazza 6.7: si intende che vi abbiano rinunciato.

Franco RUSSO (RC-SE) ritira il proprio emendamento 6.8.

La Commissione respinge l'emendamento Bruno 6.9.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bocchino 6.15: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bruno 6.10 e approva gli emendamenti del Governo 6.18 e 6.19.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, ribadisce l'invito ai presentatori dell'emendamento Licandro 6.13 a riformularlo nel senso di prevedere sanzioni più lievi.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) riformula il proprio emendamento 6.13 prevedendo sanzioni rispettivamente di 50.000 e 150.000 euro.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Licandro 6.13, come riformulato.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme e quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Licandro 6.13 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e approva l'emendamento Adenti 6.11.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, avverte che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi oggi, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta già convocata per giovedì 26 aprile, alle ore 10.

**La seduta termina alle 22.**